

media LAWS

Anticipazioni

**Minori in rete tra consenso
e verifica dell'età.
Analisi comparata e proposte
di adeguamento al GDPR**

Giovanna Capilli

Abstract

Il contributo esamina, con sguardo comparatistico, le questioni relative alla prestazione del consenso dei minori in rete con particolare attenzione alle modalità di verifica dell'età adottate nei vari paesi e alla loro conformità con la normativa europea.

The contribution examines, with a comparative perspective, the issues relating to the provision of consent of minors in online environment with reference to the age verification methods adopted in various countries and their compliance with European legislation.

Sommario

1. Il consenso prestato dal minore: il rapporto tra età e capacità. – 2. Le condizioni applicabili al consenso del minore ai sensi dell'art. 8 del GDPR. – 3. Le modalità di prestazione del consenso al trattamento dei dati da parte di minori di età nel regolamento europeo. – 4. Il consenso del minore e le modalità di verifica dell'età. Le scelte di alcuni Stati membri. Cenni di diritto comparato. – 5. *A European strategy for a better internet for kids (BIK+)* e il Digital Service Act. – 6. Conclusioni.

Keywords

Age verification – consenso – minore età – dati personali - minori

1. Il consenso prestato dal minore: il rapporto tra età e capacità

L'interesse di studiosi ed operatori del diritto attorno all'attuazione del regolamento (UE) 2016/679 (*General Data Protection Regulation* (GDPR)), entrato in vigore il 25 maggio 2018, è dovuto alle sostanziali modificazioni che lo stesso ha determinato nella legislazione dei Paesi membri.

Sebbene si tratti di un regolamento, in certi ambiti, infatti, il legislatore comunitario ha consentito agli Stati membri di adattare la norma alle diverse realtà e caratteristiche dei singoli ordinamenti realizzando di fatto un'armonizzazione sotto certi aspetti "parziale".

L'Italia si è adeguata alla regolamentazione europea con il d. lgs. recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 205 del 4 settembre 2018, ed entrato in vigore il 19 settembre 2018. Per quanto qui interessa, una delle questioni oggetto di analisi, a seguito dell'entrata in vigore del

decreto che ha modificato il codice privacy, riguarda il tema del consenso prestato dal minore di età in caso di offerta diretta di servizi della società dell'informazione¹ ambito in cui gli Stati membri possano stabilire regole diverse.

Per comprendere appieno le innovazioni introdotte in questo settore, è fondamentale riflettere sul ruolo e sulla capacità dei minori nell'attuale contesto². È innegabile quanto il mondo in cui viviamo sia cambiato e quanto continui a cambiare velocemente: la diffusione generalizzata di tecnologie (pc, internet, smartphone, tablet etc.³) ha reso l'accesso a tali strumenti possibile per persone di tutte le età, inclusi i minori⁴. Ciò ha inevitabilmente aumentato l'uso delle piattaforme digitali e delle applicazioni, sia per l'acquisto di beni e servizi che per interagire con altri utenti attraverso le comunità virtuali come i *social network*.

Questo cambiamento è stato ulteriormente amplificato dalla pandemia Covid-19 che ha reso necessario l'utilizzo di sistemi online anche per le attività quotidiane più semplici, come la scuola, il lavoro e il tempo libero.

Partendo da questo scenario, diventa cruciale analizzare come tali innovazioni e la sempre crescente digitalizzazione influenzino il mondo dei minori⁵, sia sotto il profilo

¹ Ricordiamo che nelle Linee guida 5/2020 sul consenso ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 dell'EDPB si specifica che: «Laddove un servizio presenti due componenti economicamente indipendenti, una delle quali è la componente online (ad esempio l'offerta e l'accettazione di un'offerta nel contesto della conclusione di un contratto, o le informazioni relative a prodotti o servizi, comprese le attività di marketing) e l'altra è la consegna fisica o la distribuzione di merci, la prima rientra nella definizione di servizio della società dell'informazione, mentre la seconda no. La consegna online di un servizio rientrerebbe nell'espressione servizio della società dell'informazione di cui all'articolo 8 del regolamento generale sulla protezione dei dati». Inoltre, si veda: CGUE, C-108/09, *Ker-Optika*, (2010), §§ 22-28. In relazione ai “servizi compositi”, si veda la causa CGUE, C-434/15, *Asociacion Profesional Elite Taxi/Uber Systems Spain SL* (2017), § 40, nella quale si afferma che un servizio della società dell'informazione che costituisce parte integrante di un servizio generale la cui componente principale non è un servizio della società dell'informazione (in questo caso un servizio di trasporto), non rientra nella qualificazione di “servizio della società dell'informazione”.

² Il tema di grande attualità è stato indagato anche dalla dottrina soprattutto relativamente alla contrattazione dei minori, tra gli altri in particolare: G. Alpa, *I contratti del minore. Appunti di diritto comparato*, in *Contratti*, 2004, 517 ss.; G. Capilli, *La capacità negoziale dei minori. Analisi comparata e prospettive di riforma*, Torino, 2012; M. Cinque, *Il minore contraente. Contesti e limiti della capacità*, Padova, 2007; F. Panuccio Dattola, *Minori ed internet*, Torino, 2009; R. Senigaglia, *Minore età e contratto. Contributo alla teoria della capacità*, Torino, 2020.

³ I dati si possono ricavare da Unicef, *Rapporto Annuale dell'Unicef*, dicembre 2017, all'url [unicef.it](https://www.unicef.it).

⁴ Unicef, *Rapporto Annuale dell'Unicef*, cit., 64: «Many are always online: In high-income contexts, it is becoming difficult «to draw the line between offline and online» in children's lives. In the United States, for example, 92 per cent of 13- to 17-year-olds report going online daily. Mobile devices, particularly smartphones – and 73 per cent of this age group have smartphones – enable some to be online “almost constantly”. The picture is similar in Europe, where children access the internet from multiple locations and using multiple devices, 78 especially smartphones but also desktop and laptop computers, tablets and game consoles». Ulteriori elementi di analisi sono rinvenibili in Unicef, *Commento Generale n. 25 sui diritti dei minorenni in relazione all'ambiente digitale*, 2022, in [unicef.it](https://www.unicef.it). Ed ancora sul sito del CNIL viene riportata la ricerca effettuata da *Génération Numérique*, un'associazione riconosciuta dal Ministero de l'Education nationale, in asso-generationnumerique.fr, in cui sono indicate in base all'età le modalità di utilizzo di internet e dei social (differenziando anche tra bambini e bambine) nonché quali problematiche può determinare l'utilizzo dei social.

⁵ Basti pensare che sono cambiate le modalità di socializzazione, si sono sviluppati nuovi linguaggi. Per un approfondimento sul tema: A. I. Cesarano, *I Nativi digitali tra rischi e opportunità. Le ricerche di Eu Kids online*, 2018; U. Pagallo, *La tutela della privacy negli Stati Uniti d'America e in Europa: modelli giuridici a confronto*, Milano, 2008. Si veda anche G. Scorza, *Appena nati e già online*, in *Specchio*, 8 gennaio 2023, in cui

Minori in rete tra consenso e verifica dell'età. Analisi comparata e proposte di adeguamento al GDPR

delle opportunità offerte sia dei rischi connessi.

I dati riportati sul sito dell'Unicef delineano un fenomeno in costante crescita, con stime impressionanti. Circa 175.000 bambini e ragazzi, ogni giorno, fanno il loro ingresso nel mondo di internet, con una media di uno ogni mezzo secondo. A livello globale, un terzo degli utenti di Internet è costituito da minori⁶ che rappresentano il gruppo di età di gran lunga più connesso⁷.

A fronte della pervasiva diffusione di internet e delle piattaforme online, dove apparentemente tutto è gratuito⁸, occorre una nuova consapevolezza dei modelli di business adottati basati sull'idea che i servizi offerti online vengono scambiati con i dati personali degli utenti: «dati personali contro servizi»⁹.

Ciò implica la necessità di adeguare le regole sulla capacità di agire dei minori nelle attività quotidiane e soprattutto nel mercato online dove non solo “consuma” prodotti e servizi, ma deve prendere decisioni importanti anche in relazione all'utilizzo dei propri dati personali¹⁰.

In questo contesto, il GDPR ha affrontato alcune questioni relative al consenso che rappresenta anche la condizione di legittimità e liceità del trattamento; tema complesso come si evince dal parere 5/09 WP163 del Gruppo di lavoro per la tutela dei dati, che, all'art. 29, prevede che «i dati personali che l'utente inserisce on-line, insieme ai dati che ne descrivono le azioni e le interazioni con altri utenti, possono creare un profilo articolato dei suoi interessi e delle sue attività. I dati personali pubblicati sui siti

afferma che «Nel 2022 gli utenti di Internet sono stati oltre cinque miliardi, un terzo dei quali bambini e adolescenti». Nell'articolo Scorza immagina «Internet come un enorme parco di divertimenti [...] nel quale ci sono attrazioni per tutti e attrazioni riservate a chi ha almeno una certa età o una certa altezza» e «la più parte delle piattaforme e dei servizi digitali è espressamente riservata a un pubblico più o meno adulto, tredici anni l'età minima più diffusa, quella, ad esempio, per usare TikTok, Instagram, Whatsapp o YouTube. Eppure i più piccoli vivono letteralmente in questi parchi dei divertimenti».

⁶ Dato, questo, confermato di recente. Unifec, *Sui diritti dei minorenni in relazione all'ambiente digitale: AGIA, CIDU ed UNICEF Italia lanciano il nuovo Commento Generale ONU*, 7 febbraio 2022, in *unicef.it*.

⁷ Unicef, *Safer Internet Day 2018, una guida sull'uso sicuro del web per i bambini*, 6 febbraio 2018, in *unicef.it*, si legge che alcuni adolescenti arrivano a spedire anche 4.000 messaggi/chat al mese, in media 1 ogni 6 minuti. Il rischio privacy per i minori è stato evidenziato in diverse occasioni, si veda P. Travisi, *App Android per bambini: registrati dati dei minori senza consenso genitori. Lo rivela uno studio di settore*, in *Il Messaggero*, 17 aprile 2018, in cui si legge che «uno studio pubblicato sulla rivista di settore, *Proceedings on Privacy Enhancing Technologies*, che ha preso in esame 5.855 applicazioni destinate ad un target di bambini: più della metà violerebbe alcuni dei punti contenuti nella normativa americana (*Children's Online Privacy Protection Act*) che regola l'utilizzo dei dati personali dei minori» ed ancora «le app Android che hanno condiviso informazioni sensibili dei bambini con servizi terzi, solitamente a scopo pubblicitario. Poi i numeri si fanno più grandi. Il 40% dei casi analizzati, circa 2.200 applicazioni, ha liberamente condiviso le informazioni personali degli utenti senza le necessarie ed adeguate misure di sicurezza. Infine, le 1.280 app che richiedono l'accesso tramite l'account di Facebook. Qui la violazione è estesa a quasi tutto il campione. Ben il 92% non ha usato correttamente le opzioni (la casella dove spuntare il flag) per proteggere gli under 13. Chi ha condotto lo studio però, sottolinea, che le presunte violazioni non si traducono automaticamente in responsabilità legali da parte degli sviluppatori dei software o dalla piattaforma Google che li ospita. Anche perché l'obiettivo degli analisti, era solamente dimostrare la validità di un metodo per individuare le eventuali violazioni della legge che protegge i dati dei minori».

⁸ G. Scorza, *Appena nati e già online*, cit., che afferma: «sembra gratis ma niente lo è per davvero».

⁹ Sul tema si veda il contributo di E. Battelli, *I modelli negoziali di business degli operatori digitali a “prezzo zero” non sono “gratuiti”*, in *Contratti*, 2022, 355; I. Garaci, *Il «superiore interesse del minore» nel quadro di uno sviluppo sostenibile dell'ambiente digitale*, in *Nuove Leggi Civili Commentate*, 2021, 800.

¹⁰ E. Andreola, *Misure cautelari a tutela dei minori e social network*, in *Famiglia e Diritto*, 2021, 849.

di social network possono essere usati da terzi per svariati scopi, anche commerciali, e possono comportare gravi rischi come il furto d'identità, il danno economico, la perdita di opportunità commerciali e di possibilità di impiego e pericoli per l'incolumità fisica»¹¹.

È necessario, comunque, considerare che, quando ci si trova di fronte ad un soggetto minore di età, la prima cosa che occorre chiedersi è se può esercitare o meno il diritto ovvero si deve individuare chi lo esercita in nome e per conto suo.

Il nostro ordinamento ha sempre considerato il minore soggetto di diritto meritevole di attenzione e protezione in ragione della diversa maturità, ragion per cui sono state dettate regole che ne limitano la capacità di agire.

Quando parliamo di minorenni, è fondamentale domandarsi se hanno la capacità di esercitare determinati diritti ovvero se sia necessario individuare chi li rappresenta. Il nostro sistema legale ha sempre ritenuto i minori meritevoli di protezione fissando regole volte a limitarne la capacità di agire che in base all'art. 2 del c.c. si acquista con il raggiungimento della maggiore età e cioè 18 anni.

Tuttavia, è evidente che tale limite non tenga conto del fatto che molti degli adolescenti sono in grado di autodeterminarsi¹² e di comprendere appieno i propri diritti e le

¹¹ Working Party 29, *Parere 5/2009 - WP 163 sui social network on-line*, 12 giugno 2009. Un esame del Parere è effettuato da M. Orofino, *Minori e diritto alla protezione dei dati personali*, in E. Ferraro – A. Gorini – M. Marraffino - L. Musselli – M. Orofino - F. G. Pizzetti - F. Rosa - G. Ziccardi, (a cura di) *Privacy, minori e cyberbullismo*, Torino, 2018, 14, il quale evidenzia che «per quanto riguarda il trattamento dei dati necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri il Working Party 29 sottolinea che il principio del *best interest* del minore può essere classificato anch'esso come un interesse pubblico».

¹² Un esempio di questo approccio si riscontra in caso di trattamenti sanitari. Ebbene, in generale, per la sua incapacità di agire il minore è considerato incapace di fornire il consenso informato in caso di trattamenti sanitari da effettuare sulla sua persona. Come noto, la Convenzione di Oviedo del 1997 (Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina) stabilisce che «un trattamento sanitario può essere praticato solo se la persona interessata abbia prestato il proprio consenso libero e informato»; la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea stabilisce che «nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati tra gli altri il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge» e in tema di protezione dei dati di carattere personale prevede che «tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica». Per maggiore comprensione si tenga presente che consenso informato vuol dire che il paziente deve essere in grado non solo di rendersi conto dei rischi e dei benefici che possono scaturire dal trattamento, ma che l'informazione sia resa in modo comprensibile, obiettivo ed esaustivo. Non ci soffermeremo sulla questione relativa alla natura del consenso sulla quale la dottrina ha ampiamente dibattuto, ma ci limiteremo a rilevare che - come ovvio - il consenso, per conseguire l'effetto di rendere lecito il «trattamento», deve essere espresso da soggetto capace giuridicamente. Ebbene, in via generale, nel caso di minorenni, si ritiene che siano i genitori esercenti la potestà (ovvero il tutore in mancanza di questi) a doverlo esprimere. Si deve segnalare, tuttavia, che sia la dottrina che la giurisprudenza hanno la tendenza a riconoscere al minore, soprattutto nel caso in cui sia prossimo alla maggiore età, la capacità di prestare il proprio consenso laddove appunto dimostri di essere capace di discernimento. È, addirittura, lo stesso legislatore che in alcuni specifici casi di trattamenti sanitari, come le prestazioni mediche atte a consentire una procreazione responsabile ovvero i casi di interruzione di gravidanza ovvero accertamenti diagnostici e interventi terapeutici e riabilitativi nei confronti del minore che faccia uso di sostanze stupefacenti, esclude l'acquisizione del consenso dei genitori. Ciò a dimostrazione dell'assunto che in alcuni ambiti è senz'altro riconosciuta la totale capacità di prestare il proprio consenso.

Minori in rete tra consenso e verifica dell'età. Analisi comparata e proposte di adeguamento al GDPR

conseguenze delle proprie azioni anche prima del raggiungimento della maggiore età¹³. L'attuale sistema legale che fissa un'unica soglia di età per l'acquisizione della capacità di agire, nel contesto online ancor più che nel contesto reale, può limitare in modo eccessivo l'autonomia dei minori e, conseguentemente, si dovrebbe guardare con favore ad una graduazione della capacità di discernimento¹⁴ che potrebbe essere più adatta e realizzare una maggiore coerenza tra le legislazioni dei diversi paesi membri dell'Unione Europea anche sotto il profilo del trattamento dei dati personali dei minori¹⁵.

2. Le condizioni applicabili al consenso del minore ai sensi dell'art. 8 del GDPR

Il considerando n. 38 del regolamento parte da una precisa notazione e cioè che «i minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali».

¹³ L. Tafaro, *L'età per l'attività*, in *Edizioni Scientifiche Italiane*, 2003, in cui si legge: «Il numero degli anni di un uomo (la sua età) riflette uno stadio della sua maturazione psico-fisica. A rigor di logica a ciascuna età dovrebbe collegarsi una corrispondente e graduale acquisizione della capacità di agire validamente per il diritto, tuttavia, così non è: nel nostro sistema l'acquisto della capacità di agire non è affatto correlato all'effettiva maturazione psico-intellettuale del soggetto, ma è ancorato in maniera rigida ad una soglia di età prefissata dal legislatore e coincidente con il raggiungimento della maggiore età».

¹⁴ Si pensi alla Convenzione dell'ONU del 1989 ratificata nel 1991 e alla Convenzione di Strasburgo sull'esercizio dei diritti dei minori che utilizzano il termine "capacità di discernimento sufficiente" del minore: sul tema G. Gullotta, *Il minore e la sua capacità di discernimento*, in F. Contri (a cura di), *Minori in giudizio. La Convenzione di Strasburgo*, Milano, 2012, 111, il quale sottolinea come tali fonti facciano riferimento al diritto interno per la determinazione del parametro di capacità di discernimento e rileva come in questa materia il nostro diritto non ha una visione univoca; termine che nel nostro ordinamento viene utilizzato per la prima volta nella legge sull'adozione; F. Occhiogrosso, *Discernimento*, in F. Contri (a cura di), *Minori in giudizio*, cit., 50, in cui possiamo leggere «anche per la capacità di discernimento non esiste nella legislazione italiana una definizione. Sulla base delle indicazioni della cultura giuridica e della giurisprudenza si può dire che essa è intesa come la consapevolezza del bambino riguardo alle sue relazioni personali, la sua attitudine a determinarsi nelle scelte esistenziali relative a tali relazioni. Per effetto di tanto il bambino è in grado di esprimere opinioni su ogni questione che lo interessa e si riferisce all'educazione, all'ambiente, ai rapporti familiari. Alcuni studiosi fissano intorno ai 7 anni l'età in cui il bambino acquista tale capacità; altri ritengono più opportuno che essa venga accertata caso per caso». Ritiene che la capacità di discernimento non costituisca una categoria autonoma A. Falzea, *Infermità di mente e problemi di capacità della persona*, in P. Cendon (a cura di), *Un altro diritto per il malato di mente. Esperienze e soggetti della trasformazione*, Napoli, 1988, 23. F. Ruscello, *Minore età e capacità di discernimento: quando i concetti assurgono a "supernorme"*, in *Famiglia e diritto*, 2011, 404 ss. L'esperienza straniera è molto utile per concepire un sistema diverso rispetto a quello che dà rilevanza al solo dato formale. Sul punto si rinvia per l'analisi comparata a G. Capilli, *La capacità negoziale dei minori. Analisi comparata e prospettive di riforma*, Torino, 2012; M. Cinque, *Il minore contraente. Contesti e limiti della capacità*, Padova, 2007, cit., 75.

¹⁵ M. Macenaite - E. Costa, *Consent for processing children's personal data in the EU: following in US footsteps*, in *Information & Communications Technology Law*, 2017, in cui gli Autori evidenziano come l'approccio degli Stati sia stato diverso, avendo alcuni adottato quello oggettivo basato sulla fissazione di una soglia minima di età ed altri soggettivo distinguendo in base alla maturità del minore. Nel testo ci sono diversi riferimenti alle legislazioni degli Stati membri, nonché una ricostruzione dell'evoluzione che ha portato all'art. 8 del GDPR.

Ma il regolamento non si limita a ciò perché sottolinea come in caso di utilizzo di servizi forniti direttamente a un minore le insidie potrebbero essere addirittura maggiori tanto che in tali casi una «specifica protezione dovrebbe, in particolare, riguardare l'utilizzo dei dati personali dei minori a fini di marketing o di creazione di profili di personalità o di utente. Il consenso del titolare della responsabilità genitoriale non dovrebbe essere necessario nel quadro dei servizi di prevenzione o di consulenza forniti direttamente a un minore».

La protezione si estende anche alle modalità di comunicazione nei confronti dei minori tanto che il considerando n. 58 prevede che «dato che i minori meritano una protezione specifica, quando il trattamento dati li riguarda, qualsiasi informazione e comunicazione dovrebbe utilizzare un linguaggio semplice e chiaro che un minore possa capire facilmente».

L'art. 8 del regolamento stabilisce le condizioni applicabili al consenso dei minori in relazione ai servizi della società dell'informazione¹⁶ tenendo conto della necessità di una maggiore protezione per i minori rispetto agli adulti. Secondo tale normativa, quindi, il trattamento di dati personali del minore è lecito ove il minore abbia almeno 16 anni. Se il minore ha meno di 16 anni, invece, il trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale¹⁷.

Il regolamento, tuttavia, ha previsto una “forbice” tra i 13 e i 16 anni in cui gli Stati membri possono decidere liberamente quando il consenso prestato dal minore può essere validamente acquisito¹⁸.

La scelta perseguita dal legislatore europeo di consentire regole diverse negli Stati membri in questo settore, tuttavia, non convince appieno.

Se da un lato l'obiettivo del regolamento è indubbiamente quello di garantire una protezione adeguata dei dati personali¹⁹, con particolare attenzione ai minori di età, dall'altro consentire una diversificazione delle normative in questo settore anziché

¹⁶ La definizione di servizio della società dell'informazione si rinviene nella direttiva (UE) 2015/1535 all'art. 1, c. 1, lett. b): «qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi.

Ai fini della presente definizione si intende per:

i) «a distanza»: un servizio fornito senza la presenza simultanea delle parti;
ii) «per via elettronica»: un servizio inviato all'origine e ricevuto a destinazione mediante attrezzature elettroniche di trattamento (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di dati, e che è interamente trasmesso, inoltrato e ricevuto mediante fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;
iii) «a richiesta individuale di un destinatario di servizi»: un servizio fornito mediante trasmissione di dati su richiesta individuale».

¹⁷ La norma, quindi, impone a chi offre un servizio della società dell'informazione di accertarsi che il soggetto possa validamente prestare il consenso per il trattamento dei propri dati personali.

¹⁸ G. Scorza, *Appena nati e già online*, cit., evidenzia che «da disciplina europea sulla protezione dei dati personali il famoso GDPR dice espressamente che sotto i sedici anni - quattordici in Italia - un bambino non è in grado di prestare al fornitore di un servizio digitale il consenso a trattare i suoi dati. Ma, naturalmente, se quel bambino dichiara di essere più grande e il gestore gli crede, il problema è risolto o, almeno, online, si fa spesso finta che sia così».

¹⁹ Art. 1 del regolamento. «Oggetto e finalità:

1. Il presente regolamento stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati.
2. Il presente regolamento protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare

Minori in rete tra consenso e verifica dell'età. Analisi comparata e proposte di adeguamento al GDPR

uniformare gli ordinamenti dei Paesi membri, porta a tutele differenti e a incongruenze legislative che, invece, proprio lo strumento regolamentare avrebbe potuto evitare. L'uniformità avrebbe potuto essere vantaggiosa sia per coloro che devono conformarsi alle nuove regole sia per i minori che avrebbero beneficiato di una protezione uniforme per i propri dati personali. Peraltro, la previsione di un'unica soglia di età per tutti gli Stati membri solo in relazione alla prestazione del consenso richiesto per il trattamento dei dati, non avrebbe inciso sulle regole specifiche previste nei diversi ordinamenti in relazione alla validità, formazione o efficacia dei contratti conclusi da minori, come peraltro specificato nell'ultimo paragrafo dell'art. 8.

3. Le modalità di prestazione del consenso al trattamento dei dati da parte di minori di età nel regolamento europeo

Il regolamento stabilisce che il trattamento dei dati dei minori è consentito a partire dai sedici anni di età; in caso di età inferiore, il trattamento è lecito solo se il consenso²⁰ è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale²¹. Il titolare del trattamento deve adoperarsi *in ogni modo ragionevole*²² (v. par. 2 dell'art. 8) per verificare l'acquisizione del consenso, tenendo conto anche delle tecnologie disponibili.

È stato introdotto uno specifico obbligo per i fornitori di servizi online diretti ai minorenni.

In sintesi, in base al GDPR, colui che ha una età pari o superiore ai sedici anni può esprimere un valido consenso ai fini del trattamento dei dati, mentre per gli infrasedicenni il consenso dovrà essere prestato dal titolare della responsabilità genitoriale, oppure questi potrà autorizzare il minore a prestarlo direttamente²³.

il diritto alla protezione dei dati personali.

3. La libera circolazione dei dati personali nell'Unione non può essere limitata né vietata per motivi attinenti alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali».

²⁰ Sebbene, non si ritiene di approfondire in questa sede il tema, essendo incentrato il contributo sull'*age verification*, vale la pena accennare al fatto che il consenso è una delle condizioni di legittimità per la validità del trattamento che chiaramente può avvenire sulla base di una diversa condizione di legittimità.

²¹ Per una ricostruzione della normativa precedente si rinvia a M. Orofino, *Minori e diritto alla protezione dei dati personali*, in E. Ferraro – A. Gorini – M. Marraffino, L. Musselli – M. Orofino - F. G. Pizzetti - F. Rosa - G. Ziccardi, (a cura di) *Privacy, minori e cyberbullismo*, cit., 9; l'autore mette in evidenza che la «direttiva 95/46/CE, c.d. Direttiva madre, la direttiva 2002/58/CE relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche e la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale non contengono alcun riferimento specifico né ai minori né ad altri soggetti privi della capacità d'agire», e precisa che «le parole minori o bambini non compaiono in nessuno dei tre testi normativi».

²² Il corsivo è nostro.

²³ Salvo, come si è detto, la possibilità per gli Stati di prevedere una età inferiore e comunque non inferiore ai 13 anni. L'Italia ha optato per i 14 anni.

Non si ritiene di approfondire in questo ambito tutti gli aspetti relativi al consenso del minore al trattamento dei dati personale, sul punto si rinvia a V. Montaruli, *La protezione dei dati personali e il minore*, in V. Cuffaro - R. D'Orazio - V. Ricciuto (a cura di), *I dati personali nel diritto europeo*, Torino, 2019, 288, la quale si sofferma anche sulle situazioni in cui è necessario il contemperamento tra il consenso

Ciò significa, quindi, che si è creata una differenza tra l'età necessaria per concludere validamente un contratto e l'età necessaria in base al GDPR per prestare il proprio consenso ai fini del trattamento dei dati²⁴.

Questa considerazione evidenzia la discrepanza tra teoria e pratica: l'uso sempre più precoce di internet e dei social network dimostra che l'età di accesso a tali servizi è sempre più anticipata, cosicché risulta alquanto inattuabile una simile scissione posto che in tal modo si potrebbe incidere sulla possibilità dei minori di accedere ai servizi delle società di informazione.

Si deve condividere, quindi, l'opinione di coloro i quali ritengono necessario fare coincidere l'età per esprimere il consenso al trattamento dei dati con quella per concludere contratti aventi ad oggetto lo scambio tra il consenso al trattamento dei dati personali e beni o servizi digitali²⁵.

Tuttavia, il Regolamento non specifica le modalità concrete con cui il consenso debba essere prestato né come lo stesso debba essere acquisito²⁶.

È chiaro che la semplice possibilità di “flaggare” un tasto per confermare di avere almeno 16 anni (o altra età) non rappresenta certamente un metodo “ragionevole” per acquisire il consenso e potrebbe esporre a sanzioni; in ogni caso, il principio di ragionevolezza introdotto dalla normativa comunitaria consente al titolare del trattamento di adottare strumenti di verifica dell'età in base alle finalità del trattamento stesso nonché ai rischi potenziali che potrebbero derivare.

La verifica dell'età con metodi certi diventerà una sfida sempre più importante nei prossimi anni specialmente con l'avanzare dell'intelligenza artificiale. È cruciale, in-

espresso dal rappresentante legale del minore e la volontà del minore stesso (come per esempio in caso di sperimentazione clinica sui minori che può essere intrapresa soltanto se esistono determinate condizioni).

²⁴ P. Gallo, *Il consenso al trattamento dei dati personali come prestazione*, in *Rivista di Diritto Civile*, 2022, 1054, il quale afferma: «in queste condizioni una prima possibilità potrebbe consistere nel ritenere che il consenso al trattamento dei dati personali e quello alla conclusione del contratto corrano su due binari differenti, con la conseguenza che mentre il consenso al trattamento dei dati potrebbe essere fornito a partire dal compimento del quattordicesimo anno di età, il consenso alla conclusione del contratto di scambio potrebbe essere fornito solo dopo il compimento del diciottesimo anno di età; il che potrebbe peraltro dar adito a risultati applicativi a dir poco assurdi e poco funzionali; la soluzione appare infatti a prima vista barocca ed inutilmente complessa». Sul consenso digitale dei minori nel contesto dei social network e sui possibili conflitti tra consenso digitale dei minori e responsabilità dei genitori, si veda anche C. Sartoris, *Minors' data protection between e-learning and social network platforms*, in *European Journal of Privacy Law & Technologies*, 2022, 143. Per un approfondimento sulla delimitazione del perimetro del consenso dei minori ai sensi dell'art. 8 si veda V. Montaruli, *La protezione dei dati personali e il minore*, in V. Cuffaro - R. D'Orazio - V. Ricciuto (a cura di), *I dati personali nel diritto europeo*, cit.

²⁵ P. Gallo, *Il consenso al trattamento dei dati personali come prestazione*, cit., il quale scrive: «Si consideri ancora che questa interpretazione, oltre ad evitare artificiali distinzioni per quel che riguarda il consenso, si pone in sintonia con le recenti tendenze ad abbassare progressivamente il limite della capacità negoziale, o meglio ancora a diversificarlo a seconda della tipologia contrattuale; è infatti più che ovvio che da un punto di vista sostanziale i contratti non sono tutti uguali; ne consegue che la maturità necessaria per navigare in internet, per mandare un messaggio di posta elettronica, per utilizzare un motore di ricerca, per iscriversi ad un social network e così via è indubbiamente nettamente inferiore rispetto a quella richiesta per concludere un contratto di compravendita immobiliare, per effettuare una donazione e così via».

²⁶ In tal senso si veda altresì Working Party 29, *Linee guida sul consenso ai sensi del regolamento (UE) 2016/679*, 10 aprile 2018.

Minori in rete tra consenso e verifica dell'età. Analisi comparata e proposte di adeguamento al GDPR

fatti, garantire che gli utenti che operano in internet siano “umani” e non robot. L'intelligenza artificiale rende sempre più complesso questo tipo di controllo cosicché diventerà fondamentale trovare dei sistemi di autenticazione che siano compatibili con il GDPR e che mantengano alta la fiducia degli utenti nell'utilizzo di internet.

D'altra parte, esiste già un'ampia varietà di potenziali metodi di verifica dell'età, come il controllo del documento di identità tramite immagini o video utilizzati in contesti come le app di gioco d'azzardo online, gli incontri virtuali e gli acquisti di prodotti soggetti a restrizioni per i minorenni.

Non esiste, tuttavia, ancora un sistema standardizzato per la verifica di un consenso legittimamente prestato, pertanto, ci si trova di fronte ad un bivio: da un lato si devono evitare burocratizzazioni eccessive che potrebbero ostacolare l'erogazione e l'accesso ai servizi online e dall'altro non si può rischiare di incorrere in possibili falsificazioni della propria età da parte di minori compromettendo così la protezione garantita dal Regolamento.

Un tema strettamente connesso a quello del consenso al trattamento dei dati da parte di un minore è quello della verifica dell'età. Si deve segnalare, a tal proposito, il protocollo di intesa tra Garante privacy e Agcom con cui è stato istituito un tavolo di lavoro per l'elaborazione di un codice di condotta volto a far sì che le piattaforme digitali adottino sistemi affidabili per verificare l'età dei giovani utenti che accedono ai servizi online²⁷.

²⁷ La notizia è del 12 aprile 2023. Si deve ricordare ancora che l'EDPB (European Data Protection Board) nel 2020 ha stilato delle “Linee guida 5/2020 sul consenso ai sensi del regolamento (UE) 2016/679” in cui con riferimento alle modalità pratiche per raccogliere il consenso del genitore o per stabilire che qualcuno è autorizzato a prestare il consenso ha evidenziato che «136 (...omissis...) per quanto riguarda l'autorizzazione del titolare della responsabilità genitoriale, il regolamento non prevede modalità pratiche per raccogliere il consenso del genitore o per stabilire che qualcuno è autorizzato a prestare il consenso. Di conseguenza il Comitato raccomanda l'adozione di un approccio proporzionato, in linea con l'art. 8, paragrafo 2, e l'art. 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (minimizzazione dei dati). Un approccio proporzionato potrebbe essere quello di concentrarsi sull'ottenimento di una quantità limitata di informazioni, ad esempio i dettagli di contatto di un genitore o del tutore. 137. La ragionevolezza degli sforzi, in termini di verifica tanto che l'utente abbia l'età sufficiente per esprimere il consenso quanto che la persona che esprime il consenso a nome del minore sia il titolare della responsabilità genitoriale, può dipendere dai rischi inerenti al trattamento e dalla tecnologia disponibile. Nei casi a basso rischio, può essere sufficiente la verifica della responsabilità genitoriale a mezzo posta elettronica. Viceversa, nei casi ad alto rischio, può essere opportuno chiedere ulteriori prove affinché il titolare del trattamento sia in grado di verificare e conservare le informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 168. I servizi di verifica di terzi fidati possono offrire soluzioni che riducono al minimo la quantità di dati personali che il titolare del trattamento deve trattare autonomamente. 138. Esempio 23: Una piattaforma di gioco online vuole assicurarsi che i clienti minorenni si abbonino ai servizi esclusivamente con il consenso dei genitori o tutori. Il titolare del trattamento segue questi passaggi: 139. passaggio 1: chiede all'utente di indicare se ha meno o più di 16 anni (o dell'età alternativa per il consenso digitale). Se l'utente dichiara di avere un'età inferiore a quella per il consenso digitale: 140. passaggio 2: il servizio informa il minore della necessità che un genitore o il tutore acconsenta o autorizzi il trattamento prima che venga erogato il servizio. All'utente viene quindi richiesto di rivelare l'indirizzo di posta elettronica di un genitore o del tutore; 141. passaggio 3: il servizio contatta il genitore o il tutore e ne ottiene il consenso al trattamento tramite posta elettronica e adotta misure ragionevoli per ottenere la conferma che l'adulto abbia la responsabilità genitoriale; passaggio 4: in caso di reclami, la piattaforma adotta ulteriori provvedimenti per verificare l'età dell'abbonato. 143. Se soddisfa gli altri requisiti del consenso, la piattaforma può soddisfare i criteri supplementari di cui all'articolo 8 del regolamento seguendo questi passaggi».

4. Il consenso del minore e le modalità di verifica dell'età. Le scelte di alcuni Stati membri. Cenni di diritto comparato

La circostanza che i dati dei minori siano tutelati in modo differente nei Paesi membri è riscontrabile facilmente attraverso una breve analisi comparata sull'attuazione del GDPR in alcuni Stati comunitari.

In Italia, il legislatore ha stabilito che il minore di 14 anni possa fornire un consenso valido al trattamento dei suoi dati, anche se sul punto dobbiamo sempre ricordare che per la conclusione dei contratti la legge stabilisce diversamente ad eccezione di quegli atti minuti della vita quotidiana per i quali si può ammettere una età inferiore ai 18 sebbene si tratti di atti non specificatamente determinati.

Anche la Spagna, a seguito dell'attuazione del GDPR, con la *Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales*²⁸, ha mantenuto il limite di età fissato dal legislatore per il consenso dei minori al trattamento dei dati a 14 anni. Va segnalato, tuttavia, che era stato predisposto un *anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos* nel 2017 che, invece, prevedeva l'abbassamento a 13 anni dell'età, in tal modo utilizzando la facoltà concessa dallo stesso Regolamento comunitario²⁹. Evidentemente la proposta è naufragata per mantenere lo *status quo ante* della legislazione spagnola che già in precedenza fissava a 14 anni il limite di età per il consenso.

In Francia è stata introdotta la *LOI n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles* con cui si è data attuazione al Regolamento apportando diverse modifiche alle disposizioni già in vigore nonché per dare attuazione alle regole fissate dalla direttiva (UE) 2016/680 sul trattamento delle informazioni ai fini della prevenzione e dell'individuazione di reati, indagini e perseguimento o esecuzione di sanzioni penali. In particolare, con riferimento al consenso del minore al trattamento dei dati la nuova legge fissa a 15 anni il limite di età³⁰. Tuttavia, è prevista un'ulteriore particolarità nel caso di minori di anni 15 poiché per essi si prevede che il consenso debba essere fornito congiuntamente a quello della persona o delle persone che esercitano la potestà genitoriale. È stato introdotto praticamente un doppio consenso (già oggetto di qualche critica da parte dei primi commentatori) che, però, potrebbe non rilevarsi funzionale a causa di una forte burocratizzazione. Se si pensa alla sottoscrizione di un account personale sui social network da parte del minore di 15 anni, significa che il consenso deve essere fornito sia dal minore che dal responsabile la potestà genitoriale con la necessità per quest'ultimo di fornire i propri dati per i quali a sua volta sarà ne-

²⁸ Art. 7: «1. El tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de catorce años. Se exceptúan los supuestos en que la ley exija la asistencia de los titulares de la patria potestad o tutela para la celebración del acto o negocio jurídico en cuyo contexto se recaba el consentimiento para el tratamiento.

2. El tratamiento de los datos de los menores de catorce años, fundado en el consentimiento, solo será lícito si consta el del titular de la patria potestad o tutela, con el alcance que determinen los titulares de la patria potestad o tutela».

²⁹ Il progetto di legge, in cui si abbassava a 13 anni l'età, è pubblicato al sito congreso.es.

³⁰ La CNIL, l'Autorità francese per la protezione dei dati ha evidenziato che da ricerche effettuate è emerso che, a determinate condizioni, i minori di età superiore ai 15 anni dovrebbero poter concludere da soli determinati contratti nell'ambito dei servizi online.

Minori in rete tra consenso e verifica dell'età. Analisi comparata e proposte di adeguamento al GDPR

cessario il consenso. Occorre, però, fare una ulteriore riflessione. In Francia il minore può compiere da solo tutti gli atti della vita quotidiana, per essi quindi non è necessario il consenso del titolare la responsabilità genitoriale, ma tale consenso potrebbe essere comunque richiesto per il trattamento dei dati del minore.

Sul punto è intervenuta l'Autorità garante per la protezione dei dati francese (CNIL) che ha evidenziato che l'articolo 45 della *loi Informatique et Libertés*³¹ prevede che, nell'ambito dei servizi online e per i trattamenti di dati che si basano sul consenso non contrattuale dell'utente, il titolare o i titolari dell'autorità genitoriale devono dare il loro consenso congiuntamente a quello del loro bambino se il figlio ha meno di 15 anni. Questo implica che il consenso per la scelta di un profilo pubblico o privato su un social network, oppure l'attivazione della geolocalizzazione opzionale su un'applicazione, richiede in teoria la concorde decisione del bambino e del titolare o dei titolari dell'autorità genitoriale. In altre parole, i genitori non possono, per questi trattamenti, andare contro la volontà del bambino e il bambino non può superare l'opposizione dei suoi genitori. D'altra parte, per i trattamenti di dati che derivano da contratti conclusi online con il fornitore di servizi, o il minore può stipulare lui stesso un tale contratto perché si ritiene maturo e comunque abbia più di 15 anni, oppure il consenso deve essere dato dai titolari dell'autorità parentale. Secondo l'Autorità francese per quanto riguarda il consenso del bambino, è ovviamente necessario tenere conto del livello di maturità, non potendo essere valutata alla stessa stregua l'espressione della volontà di un bambino che abbia 7 anni oppure 14 anni.

Secondo il CNIL per superare tale problematica si deve fare riferimento al «*principe d'association du mineur aux décisions qui le concernent*», cosicché il genitore dovrebbe prestare il consenso unitamente al proprio figlio e ciò per garantire la «*qualité du consentement qui est donné*», ma anche dare maggiore rilevanza all'opinione del minore³².

La Germania, la cui legge federale sulla protezione dei dati non prevedeva alcuna regola esplicita in tema di consenso dei minori, ha ritenuto di non dover avvalersi della facoltà concessa dal Regolamento e, pertanto, ha mantenuto a 16 anni il limite per prestare un consenso valido. La regolamentazione relativa alla capacità dei minori per contrarre, nella legislazione tedesca, è piuttosto articolata in quanto si prevedono diverse fasce di età. In via generale, la piena e completa capacità d'agire si acquista con la maggiore età (§ 2 BGB).

I minori fino a sette anni (§ 104 BGB) non hanno capacità di agire e sono esonerati da responsabilità da illecito; i minori di età compresa tra i sette e i diciotto, invece, hanno una capacità limitata (§ 106 BGB) e rispondono per l'illecito solo nel caso in cui siano

³¹ Article 45: «En application du 1 de l'article 8 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, un mineur peut consentir seul à un traitement de données à caractère personnel en ce qui concerne l'offre directe de services de la société de l'information à compter de l'âge de quinze ans. Lorsque le mineur est âgé de moins de quinze ans, le traitement n'est licite que si le consentement est donné conjointement par le mineur concerné et le ou les titulaires de l'autorité parentale à l'égard de ce mineur. Le responsable de traitement rédige en des termes clairs et simples, aisément compréhensibles par le mineur, les informations et communications relatives au traitement qui le concerne». Conformément à l'article 29 de l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en même temps que le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés au 1er juin 2019.

³² CNIL, *Recommandation 4 : rechercher le consentement d'un parent pour les mineurs de moins de 15 ans*, 9 giugno 2021, in [cnil.fr](https://www.cnil.fr).

in grado di comprendere la loro responsabilità.

Non potendo svolgere l'analisi di ogni singola legislazione, e considerato che ognuna presenta delle specifiche peculiarità, sinteticamente è possibile raggruppare i diversi Stati secondo la seguente tabella:

16 anni	15 anni	14 anni	13 anni
Slovacchia, San Marino, Romania, Polonia, Paesi Bassi, Lussemburgo, Liechtenstein, Ungheria, Irlanda	Francia, Repubblica Ceca, Serbia, Grecia	Italia, Spagna, Austria, Bulgaria, Cipro, Lituania	Regno Unito, Svezia, Portogallo, Norvegia, Malta, Lettonia, Islanda, Finlandia, Estonia, Danimarca

Dal punto di vista delle regole e delle modalità relative alla verifica dell'età online da quanto si dirà in seguito emerge una certa convergenza nelle soluzioni ricercate dai vari Paesi.

I sistemi di verifica dell'età attualmente utilizzati su Internet (autodichiarazione, condivisione delle credenziali con il fornitore di contenuti), infatti, presentano diversi rischi come: la localizzazione di minori attraverso internet, l'incertezza sull'età dichiarata, l'esposizione dell'identità a più attori della rete, la profilazione di massa, la raccolta e il trattamento di dati non necessari, ed altro ancora.

È utile, pertanto, effettuare una breve indagine su come i diversi Paesi stiano cercando di affrontare il problema sia dal punto di vista giuridico che tecnico.

Nel Regno Unito possiamo segnalare l'*Online Safety Act* dell'ottobre 2023³³ che si pone l'obiettivo di rafforzare le regole per impedire ai bambini di guardare la pornografia, i contenuti che promuovono il suicidio, l'autolesionismo o i disturbi alimentari. Le previsioni di legge imporranno ai servizi che pubblicano o consentono la pornografia sui loro siti standard più elevati sulla verifica dell'età o sugli strumenti di stima dell'età che utilizzano, e comporteranno anche nuove forme di responsabilità per i dirigenti personalmente responsabili di mantenere i bambini al sicuro sulle loro piattaforme e ciò nell'ottica della "tolleranza zero" nella protezione dei bambini online.

La legge attribuisce la responsabilità legale alle aziende tecnologiche di prevenire e rimuovere rapidamente i contenuti illegali, come il terrorismo e la pornografia. Dovranno anche impedire ai bambini di vedere materiale che possa essere dannoso per loro.

³³ Online Safety Act 2023; in particolare nell'introduzione si legge: (1) *This Act provides for a new regulatory framework which has the general purpose of making the use of internet services regulated by this Act safer for individuals in the United Kingdom. (2) To achieve that purpose, this Act (among other things) (a) imposes duties which, in broad terms, require providers of services regulated by this Act to identify, mitigate and manage the risks of harm (including risks which particularly affect individuals with a certain characteristic) from (i) illegal content and activity, and (ii) content and activity that is harmful to children, and (b) confers new functions and powers on the regulator, OFCOM. (3) Duties imposed on providers by this Act seek to secure (among other things) that services regulated by this Act are (a) safe by design, and (b) designed and operated in such a way that (i) a higher standard of protection is provided for children than for adults, (ii) users' rights to freedom of expression and privacy are protected, and (iii) transparency and accountability are provided in relation to those services.*

Minori in rete tra consenso e verifica dell'età. Analisi comparata e proposte di adeguamento al GDPR

Viene altresì stabilito che l'Ofcom³⁴, autorità di vigilanza sulla sicurezza in internet, avrà il compito di elaborare linee guida (v. par. 81) in cui dovranno essere inclusi «*examples of kinds and uses of age verification and age estimation that are, or are not, highly effective at correctly determining whether or not a particular user is a child*», nonché indicare «*principles governing the use of age verification or age estimation*» come «*(a)the principle that age verification or age estimation should be easy to use; (b)the principle that age verification or age estimation should work effectively for all users regardless of their characteristics or whether they are members of a certain group; (c)the principle of interoperability between different kinds of age verification or age estimation*».

La violazione delle norme, inoltre, comporterà sanzioni e pene severe fino alla reclusione.

In Germania, il *Jugendmedienschutz-Staatsvertrag* (JMStV) è stato modificato a seguito dell'implementazione della direttiva *Audiovisual Media Services Directive* (AVMSD) ((EU) 2018/1808)³⁵ prevedendo sistemi di verifica dell'età in caso di servizi distribuiti sui media.

Sebbene non vi siano regole specifiche relative alle modalità di riconoscimento, la Commissione per la protezione dei minori (*Kommission für Jugendmedienschutz*, KJM)³⁶ ha delineato una serie di criteri volti a verificare l'età dell'utente che sono stati rivisti nel 2020. È stato stabilito, per esempio, che la verifica dell'età per i gruppi di utenti chiusi deve comportare due passaggi rappresentati dall'identificazione e dall'autenticazione. L'identificazione (prova di età) deve avvenire almeno una volta attraverso il contatto “faccia a faccia”, mentre l'autenticazione è richiesta ogni volta che viene richiesto l'accesso. L'autenticazione garantisce che solo la persona che è stata identificata e la cui età è stata verificata possa accedere a gruppi di utenti chiusi, ed è progettata per rendere più difficile il trasferimento dei diritti di accesso a terzi non autorizzati.

A seguito dell'adozione da parte del KJM di criteri di valutazione³⁷, i fornitori di sistemi di verifica dell'età possono ora incorporare la tecnologia di identificazione automatica nei loro sistemi. Con questo metodo, gli utenti possono essere identificati grazie a un confronto automatico di una fotografia con dati biometrici e altri dati contenuti in un documento di identità. Tale tecnologia di apprendimento automatico può essere utilizzata al posto dei controlli “faccia a faccia” che erano precedentemente necessari per verificare l'età. Il KJM ritiene che questo metodo sia sicuro tanto quanto l'identificazione tramite video.

Nel contesto della direttiva modificata sui servizi per i media audiovisivi e dell'attua-

³⁴ L'autorità del Regno Unito che si occupa della sicurezza online: «*Ofcom is the regulator for online safety in the UK, under the Online Safety Act. Our job is to make sure online services, like sites and apps, meet their duties to protect their users (v. ofcom.org.uk/online-safety/advice-for-consumers/online-safety-rules)*».

³⁵ Si tratta della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato.

³⁶ È l'organismo di controllo centrale della Germania per la protezione dei minori nella radiodiffusione privata e su Internet.

³⁷ Sul sito della Commissione tedesca è possibile verificare quali sistemi di verifica dell'età sono stati considerati idonei e quindi validati.

zione dell'accordo interstatale recentemente adottato per modernizzare la regolamentazione dei media in Germania, che modifica il JMStV, i sistemi di verifica dell'età stanno diventando sempre più importanti per la protezione dei minori nei media ritenendosi che questa tecnologia di verifica dell'identità in modo automatico abbia il potenziale per ridurre i dubbi degli utenti sulla procedura di identificazione e, quindi, per aumentare la fiducia sui sistemi di verifica dell'età³⁸.

In Italia, la l. n. 159 del 13 novembre 2023 entrata in vigore il 15 novembre 2023 che ha disciplinato «Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale» prevedendo all'art. 13 e 13-*bis* il controllo parentale nei dispositivi di comunicazione elettronica e la verifica della maggiore età per l'accesso a siti pornografici.

Nel *dossier* del 30 ottobre 2023³⁹ è evidenziato che i c. da 1 a 8 dell'art. 13 recano norme intese ad assicurare la possibilità di fruizione, gratuita, di applicazioni per il controllo parentale dei dispositivi di comunicazione elettronica; possibilità garantita mediante la previsione di obblighi, posti in via immediata a carico dei fornitori (anche con riferimento, secondo la previsione di cui al c. 7, ai dispositivi già oggetto di fornitura prima dell'entrata in vigore del presente decreto) e, a regime, a carico dei produttori. La violazione di tali obblighi comporta sanzioni amministrative pecuniarie. Per le offerte di servizi di comunicazione elettronica dedicate ai minori di età viene confermata la disciplina già vigente, cosicché il fornitore ha l'obbligo di preattivazione (anch'essa gratuita) di un'applicazione di controllo parentale (disapplicabile da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale). Si prevedono, altresì, norme in materia di informazione degli utenti e in materia di tutela dei dati personali.

La l. 159/2023 apporta anche modifiche al d. lgs. del 203/2017 introducendo una specificazione nell'ambito della classificazione delle opere cinematografiche, equiparando ad esse tutte le opere visive e audiovisive in qualsiasi forma e modalità di riproduzione, comprese quelle digitali su piattaforme streaming o social.

L'art. 13 *bis* della novella prevede disposizioni volte alla tutela del benessere psico-fisico dei giovani non maggiorenni rispetto all'accesso e alla fruizione di contenuti audiovisivi e multimediali di tipo pornografico. All'Autorità indipendente competente in materia (AGCOM) sono attribuiti obblighi di vigilanza circa l'opportuna esecuzione della norma, nonché ad eventuali obblighi sanzionatori nei confronti dei soggetti che violino le nuove disposizioni.

È previsto il divieto di accesso, ai minori degli anni diciotto, a contenuti multimediali di carattere pornografico, in quanto gli stessi minano la dignità dei giovani e ne compromettono il benessere psico-fisico, provocando una questione rilevante a livello di tutela della salute pubblica.

Il c. 2 contiene una clausola di salvaguardia, facendo riferimento agli effetti delle norme di cui all'art. 42, d. lgs. 208/2021, dettato in materia di misure di tutela nell'ambito

³⁸ Per un esame della normativa tedesca si rinvia a L. Specht-Riemenschneider - A. Marko - S. Wette, *Protection of Minors on Video Sharing Platforms*, in N. Dethloff - K. Kaesling - L. Specht-Riemenschneider, (a cura di) *Families and New Media. Juridicum - Schriften zum Medien-, Informations- und Datenrecht*, Wiesbaden, 2023.

³⁹ Il *dossier* è reperibile al sito senato.it.

Minori in rete tra consenso e verifica dell'età. Analisi comparata e proposte di adeguamento al GDPR

della diffusione di contenuto audiovisivo e multimediale.

In particolare modo, tale decreto legislativo, recante il Testo Unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, risponde all'esigenza di recepire la direttiva (UE) 2018/1808, che si preoccupa di tutelare i fruitori delle piattaforme multimediali da determinati tipi di contenuti, quali quelli pornografici, quelli violenti e di istigazione, e quelli la cui circolazione, a qualsiasi altro titolo, costituisce reato.

Nello specifico, il comma de quo prevede che i gestori delle piattaforme pornografiche verifichino la maggiore età dei fruitori che accedono ai contenuti.

Il c. 3, invece, stabilisce che l'Autorità garante delle comunicazioni (di seguito: AGCOM) statuisca, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con proprio provvedimento e previo confronto con il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità tecniche e il processo che i soggetti di cui al c. 2, ossia i gestori delle piattaforme pornografiche, devono osservare affinché possano correttamente verificare la compiuta maggiore età dell'utente.

In base al c. 4, entro sei mesi dalla data del provvedimento di cui al c. 3 (ossia, il provvedimento dell'AGCOM), i soggetti di cui al c. 2 debbano dotarsi di efficaci sistemi di verifica della maggiore età, in ottemperanza al predetto provvedimento dell'Autorità garante. All'AGCOM (c. 5) spetta il compito di vigilare sulla corretta applicazione del presente articolo e, in caso di inadempimento, potrà contestare anche *ex officio* la violazione applicando l'art. 1, c. 31, del d. lgs. 249/1997 diffidandoli ad adeguarsi entro venti giorni. In caso di reiterata inottemperanza alla diffida, l'AGCOM potrà bloccare il sito o la piattaforma fino al ripristino delle condizioni idonee all'adeguamento ai contenuti della diffida.

Infine, all'art. 15 della l. 159/2023 viene disposta la designazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni quale Coordinatore dei Servizi Digitali, ai sensi dell'art. 49 (para. 2), del Regolamento (UE) 2022/2065 (DSA), stabilendo che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, il Garante per la protezione dei dati personali e ogni altra Autorità nazionale competente, nell'ambito delle rispettive competenze, dovranno assicurare ogni necessaria collaborazione ai fini dell'esercizio da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delle funzioni di Coordinatore dei Servizi Digitali⁴⁰.

Particolarmente sentita è poi la necessità di promuovere campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sull'uso consapevole dei servizi di comunicazioni sociale e sui potenziali rischi connessi.

⁴⁰ Si deve evidenziare, per completezza, che è stato proposto un ulteriore d.d.l. (C-1217) intitolato "Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali", di cui al d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in materia di verifica dell'età degli utenti dei servizi di comunicazione elettronica, e altre disposizioni per la tutela dei minori nella fruizione di tali servizi in cui si prevede di innalzare l'età del consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione alle offerte di servizi della società dell'informazione a 15 anni, l'illiceità dell'accesso dei minori di anni 13 ai servizi di comunicazione elettronica a maggior rischio per la loro salute fisica e mentale e per la loro sicurezza e incolumità; per i minori di età compresa tra i 13 e i 15 anni, l'accesso a detti servizi possa avvenire con il consenso congiunto dei titolari della responsabilità genitoriale, con procedure di verifica di detta titolarità; per i minori di età superiore ai 15 anni l'accesso debba avvenire previa verifica dell'età garantita da un servizio fiduciario offerto da un fornitore accreditato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In Spagna dal sito dell'*Agencia Española de Protección de Datos* (AEPD) emerge che l'AEPD ha presentato una proposta per un sistema di verifica dell'età e per la protezione dei minori su Internet dall'accesso a contenuti per adulti.

Il sistema presentato dall'Agenzia si basa su un decalogo di principi che un sistema di verifica dell'età deve rispettare⁴¹, una nota tecnica con i dettagli del progetto⁴² e tre video pratici⁴³ che dimostrano come funziona il sistema su diversi dispositivi e con sistemi operativi diversi e utilizzando diversi fornitori di identità.

L'obiettivo del sistema di verifica dell'età presentato dall'Agenzia è volto a far sì che i fornitori di contenuti o terze parti abbiano la garanzia che la persona che accede ai contenuti per adulti può farlo, dimostrando il suo status di "persona autorizzata ad accedere" (proprio perché adulto).

Il decalogo⁴⁴ in sintesi prevede che il sistema di protezione dei minori dai contenuti inappropriati deve garantire che non sia possibile l'identificazione, il tracciamento o la localizzazione dei minori su Internet, la verifica dell'età deve essere finalizzata a non consentire l'accreditamento dello status di "minore"; l'accreditamento per l'accesso a contenuti inappropriati deve essere anonimo per i fornitori di servizi Internet e per i terzi e l'obbligo di dimostrare lo status di "persona autorizzata all'accesso" sarà limitato ai soli contenuti inappropriati, il sistema deve garantire che le persone non possano essere profilate in base alla loro navigazione, che l'attività della persona non sia collegata tra servizi diversi e che venga garantito l'esercizio della potestà genitoriale da parte dei genitori, nonché i diritti fondamentali di tutte le persone nell'accesso a Internet. Inoltre, questi sistemi devono essere conformi ai principi e alle soluzioni delle normative nazionali ed europee che garantiscono l'identità come diritto, in particolare,

⁴¹ AEDP, *Decálogo de principios Verificación de edad y protección de personas menores de edad ante contenidos inadecuados*, dicembre 2023, all'url aepd.es. In particolare, nel decalogo vengono stabilite le condizioni minime che deve soddisfare un sistema di verifica dell'età e di protezione contro i contenuti inappropriati per i minori, impedire che un minore venga localizzato attraverso Internet utilizzando tali sistemi, garantire l'anonimato di tutti gli utenti adulti, ridurre al minimo i dati trattati o comunicati a terzi, garantire che le famiglie partecipino ai criteri di tutela dei minori o istituire sistemi che generino fiducia, siano adeguati e tutelino il miglior interesse dell'utente minore e i diritti fondamentali dei cittadini.

⁴² Aedp, *Nota técnica descripción de las pruebas de concepto sobre sistemas de verificación de edad y protección de personas menores ante contenidos inadecuados*, dicembre 2023, all'url aepd.es.

⁴³ *Verificación de edad y protección de menores ante contenidos inadecuados*, in [youtube.com](https://www.youtube.com).

⁴⁴ PRINCIPIO 1: *El sistema de protección de personas menores de edad ante contenidos inadecuados debe garantizar que no es posible la identificación, el seguimiento o la localización de menores a través de Internet.* PRINCIPIO 2: *La verificación de edad debe estar orientada a que las personas con la edad adecuada acrediten su condición de «persona autorizada a acceder», y no permitir la acreditación de la condición de «menor de edad». A la hora de ser aplicados, estos principios no se han de entender de forma independiente, sino que deben ser abordados de forma conjunta.* PRINCIPIO 3: *La acreditación para el acceso a contenidos inadecuados debe ser anónima para los proveedores de servicios de Internet y terceras entidades.* PRINCIPIO 4: *La obligación de acreditar la condición de «persona autorizada a acceder» estará limitada únicamente al contenido inadecuado.* PRINCIPIO 5: *La verificación de edad se debe realizar de forma cierta y la edad categorizada a «persona autorizada a acceder».* PRINCIPIO 6: *El sistema debe garantizar que las personas no pueden ser perfiladas en función de su navegación.* PRINCIPIO 7: *El sistema debe garantizar la no vinculación de la actividad de una persona entre distintos servicios.* PRINCIPIO 8: *El sistema debe garantizar el ejercicio de la patria potestad por los progenitores.* PRINCIPIO 9: *Todo sistema de protección de personas menores de edad ante contenidos inadecuados debe garantizar los derechos fundamentales de todas las personas en su acceso a Internet.* PRINCIPIO 10: *Todo sistema de protección de personas menores de edad ante contenidos inadecuados debe tener definido un marco de gobernanza. En el desarrollo de los principios, que se realiza a continuación, se ofrecen algunos ejemplos de soluciones para las cuestiones que plantean, y que no pretenden excluir otras posibles opciones.*

Minori in rete tra consenso e verifica dell'età. Analisi comparata e proposte di adeguamento al GDPR

con la regolamentazione eIDAS⁴⁵ e il portafoglio digitale europeo.

Partendo da questo Decalogo, l'Agenzia ha condotto una serie di prove che mostrano diverse alternative per verificare l'età e proteggere i minori su Internet dall'accesso a contenuti inadeguati su diversi dispositivi. Questi test si sono posti l'obiettivo di dimostrare che è possibile costruire un sistema garantista e anonimo volto a confermare solo la maggiore età, e che viene anche elaborato sul dispositivo stesso.

In Francia⁴⁶ la CNIL ritiene che alcune soluzioni di verifica dell'età già esistenti possano consentire di rafforzare la protezione dei minori, a condizione di garantire la loro attuazione e in particolare dei rischi aggiuntivi generati dal loro utilizzo, tra questi possiamo citare: la verifica dell'età tramite convalida della carta di pagamento, la verifica dell'età per stima sulla base di un'analisi facciale, il sistema di verifica offline, la verifica dell'età mediante analisi dei documenti di identità, l'uso di strumenti proposti dallo Stato per verificare l'identità e l'età. In ogni caso, qualunque sia la tecnica utilizzata per verificare l'età, è necessario garantire la sua affidabilità, la riservatezza di queste informazioni e ridurre al minimo i dati scambiati.

La *Loi 2022-300/2022 visant à renforcer le contrôle parental sur les moyens d'accès à internet* prevede diverse misure per facilitare l'uso dei sistemi di controllo parentale da parte dei genitori.

Ora, i dispositivi connessi a Internet venduti in Francia (smartphone, computer, console per videogiochi, ecc.) devono obbligatoriamente avere un dispositivo di controllo parentale facilmente accessibile e comprensibile. L'attivazione di questo dispositivo dovrà essere offerta gratuitamente, a partire dalla prima messa in servizio del dispositivo. La CNIL si è pronunciata, il 9 marzo 2023⁴⁷, sul decreto che specifica le diverse funzionalità che i dispositivi di controllo parentale installati sui dispositivi connessi dovranno integrare evidenziando che al momento il decreto prevede che i dispositivi abbiano due caratteristiche minime obbligatorie rappresentate dal blocco del download delle applicazioni rese disponibili nei negozi e il cui accesso è vietato ai minori o limitato a una certa categoria di età (ad esempio, alcune applicazioni di social network sono vietate ai minori di 13 anni) e dal blocco dell'accesso ai contenuti installati sui terminali e il cui accesso è vietato ai minori o limitato a una certa categoria di età (ad esempio, alcune applicazioni di social network possono essere installate sugli *smartphone*).

⁴⁵ Si veda la proposta di regolamento del Parlamento e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto riguarda l'istituzione di un quadro per un'identità digitale europea del 3 giugno 2021 (COM(2021) 281 final).

⁴⁶ CNIL, *Vérification de l'âge en ligne : trouver l'équilibre entre protection des mineurs et respect de la vie privée*, (26 giugno 2022).

⁴⁷ Délibération n° 2023-023 du 9 mars 2023 portant avis sur un projet de décret portant application de la loi n° 2022-300 du 2 mars 2022 visant à renforcer le contrôle parental sur les moyens d'accès à internet (demande d'avis n° 22017855) (13 giugno 2023), in cui il CNIL mette in evidenza come la protezione dei minori passi attraverso numerosi canali, tra cui in primo luogo l'educazione digitale.

5. A European strategy for a better internet for kids (BIK+)48 e il Digital Service Act

Il fervore legislativo evidenziato dalle normative richiamate nel paragrafo precedente si riflette anche nella nuova strategia europea per una connessione Internet migliore per i bambini, adottata nel maggio del 2022 (COM (2022) 212 *final*).

Il fermento legislativo evidenziato dalle normative richiamate nel paragrafo precedente, si riflette anche alla nuova strategia europea per una migliore connessione internet per i bambini adottata nel maggio del 2022 (COM (2022) 212 *final*)⁴⁹ e che si basa sostanzialmente su tre pilastri:

esperienze digitali sicure per proteggere i bambini da contenuti online dannosi e illegali, la condotta, il contatto e i rischi come giovani consumatori e per migliorare il loro benessere online attraverso un ambiente digitale sicuro e adeguato all'età, creato in modo da rispettare l'interesse superiore dei bambini;

empowerment digitale in modo che tutti i bambini, anche quelli in situazioni di vulnerabilità, acquisiscano le abilità e le competenze necessarie per fare scelte valide ed esprimersi nell'ambiente online in modo sicuro e responsabile;

partecipazione attiva, rispettando i bambini dando loro voce in capitolo nell'ambiente digitale, con più attività guidate dai bambini per promuovere esperienze digitali sicure innovative e creative.

In questo contesto si inserisce il *Digital Service Act*, regolamento sui servizi digitali (UE) 2022 del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (Regolamento sui servizi digitali) che si propone l'obiettivo di garantire un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile (cons. n. 12⁵⁰), e nell'art. 35, con riferimento al tema di cui ci si occupa, prevede l'adozione di misure mirate per tutelare i diritti dei minori, compresi strumenti di verifica dell'età e di controllo parentale, o strumenti volti ad aiutare i minori a segnalare abusi o ottenere sostegno, a seconda dei casi, da parte dei fornitori di piattaforme online o di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi al fine di attenuare i rischi derivanti dalla proget-

⁴⁸ Commissione europea, *A European strategy for a better internet for kids (BIK+)*, febbraio 2023, all'url digital-strategy.ec.europa.eu.

⁴⁹ Commissione europea, *Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Un decennio digitale per bambini e giovani: la nuova strategia europea per un'internet migliore per i ragazzi (BIK+)*, 11 maggio 2022, in eur-lex.europa.eu.

⁵⁰ Il considerando 12 specifica anche il concetto di "contenuto illegale" come segue: «ai fini del presente regolamento il concetto di "contenuto illegale" dovrebbe rispecchiare ampiamente le norme vigenti nell'ambiente offline. In particolare, il concetto di "contenuto illegale" dovrebbe essere definito in senso lato per coprire anche le informazioni riguardanti i contenuti, i prodotti, i servizi e le attività illegali. Tale concetto dovrebbe, in particolare, intendersi riferito alle informazioni, indipendentemente dalla loro forma, che ai sensi del diritto applicabile sono di per sé illegali, quali l'illecito incitamento all'odio o i contenuti terroristici illegali e i contenuti discriminatori illegali, o che le norme applicabili rendono illegali in considerazione del fatto che riguardano attività illegali. Tra queste figurano, a titolo illustrativo, la condivisione di immagini che ritraggono abusi sessuali su minori, la condivisione non consensuale illegale di immagini private, il cyberstalking (pedinamento informatico), la vendita di prodotti non conformi o contraffatti, la vendita di prodotti o la prestazione di servizi in violazione della normativa sulla tutela dei consumatori, l'utilizzo non autorizzato di materiale protetto dal diritto d'autore, l'offerta illegale di servizi ricettivi o la vendita illegale di animali vivi».

Minori in rete tra consenso e verifica dell'età. Analisi comparata e proposte di adeguamento al GDPR

tazione o dal funzionamento del loro servizio e dei suoi relativi sistemi, compresi i sistemi algoritmici o dall'uso dei loro servizi.

Come si evince dalle informazioni precedenti, nelle diverse legislazioni analizzate non si riscontrano dettagliati protocolli di verifica dell'età (un'eccezione potrebbe essere rappresentata dalla Spagna il cui approccio appare differente in quanto mira a verificare più che altro l'adulto al fine di escludere l'accesso del minore al contenuto dannoso). Elemento comune alle diverse discipline è rappresentato dalla previsione di obblighi a carico dei fornitori, i quali sono tenuti ad attivarsi con il supporto delle Autorità di controllo al fine di istituire sistemi mirati a garantire un ambiente online sicuro per i minori. Ciò comporterebbe inevitabilmente la limitazione del rischio di violazioni normative e delle conseguenti sanzioni previste. L'attuazione delle norme menzionate presenta, pertanto, sfide di natura complessa, soprattutto per le imprese che devono districarsi tra la legislazione nazionale e quella internazionale.

6. Conclusioni

È indubbio che il GDPR abbia rafforzato la tutela dei minori nell'ambito del trattamento dei dati personali stabilendo regole per la prestazione del consenso e conferendo all'Autorità uno specifico compito di promuovere la consapevolezza e di favorire la comprensione del pubblico riguardo ai rischi, alle norme, alle garanzie e ai diritti in relazione al trattamento con particolare attenzione alle attività□ destinate specificamente ai minori (art. 57) e ciò in una prospettiva dinamica in cui il livello di protezione da garantire dovrà tenere conto della tipologia del dato, del trattamento effettuato e dei rischi che il trattamento riveste⁵¹.

Si rivela chiaramente, tuttavia, che la norma che riguarda i minorenni è frutto di un compromesso,

considerato la previsione di un unico limite di età, che non diversifica in relazione ai servizi né tantomeno valorizza il ruolo dei minori nella società moderna, potrebbe incidere in modo sproporzionato sui loro diritti e sulle loro opportunità.

Inoltre, la mancanza di un impianto normativo uniforme in questo ambito, unitamente alla mancanza di modalità standardizzate di verifica dell'età rischia di frammentare la normativa con effetti negativi sia in termini di effettiva tutela dei minori di età in una società digitale in costante evoluzione e sia per le difficoltà cui possono andare incontro i fornitori OTT (*over the top*) nell'adeguarsi alla differente legislazione degli Stati membri.

Le modalità di verifica dell'età nell'ambiente online, inoltre, rappresenta un nuovo ambito di confronto, posto che a fronte dei pochi metodi volti ad impedire ai bambini di accedere a contenuti online inappropriati per la loro fascia d'età, molti paesi stanno affrontando il problema attraverso l'introduzione di leggi e codici di condotta e ciò anche a livello di Unione europea.

⁵¹ Si veda anche M. Orofino, *Minori e diritto alla protezione dei dati personali*, in E. Ferraro – A. Gorini – M. Marraffino - L. Musselli - M. Orofino - F. G. Pizzetti - F. Rosa - G. Ziccardi, (a cura di) *Privacy, minori e cyberbullismo*, cit., 29.

Uno studio dell'EPRS⁵² ha evidenziato, per esempio, che i sistemi di verifica dell'età sono piuttosto diversificati, alcuni esempi sono: l'autodichiarazione della propria età (sistema facilmente aggirabile dai minori), la verifica della carta di credito, la biometria (attraverso sistemi di stima dell'età, come *Yoti*), il *digital ID*; le stesse piattaforme digitali, da parte loro, hanno cominciato ad applicare sistemi di verifica dell'età⁵³ tra cui per esempio la registrazione di un video selfie che una volta elaborato attraverso l'intelligenza artificiale sarà in grado di stimare l'età di un soggetto.

Tuttavia, le sfide persistono⁵⁴, specialmente nei settori della privacy, del monitoraggio e della necessità di potenziare le competenze digitali sia dei genitori che dei figli anche in considerazione della nuova normativa europea sull'intelligenza artificiale approvata a dicembre 2023.

⁵² M. Negreiro, *Online age verification methods for children*, febbraio 2023, in [europarl.europa.eu](https://www.europarl.europa.eu/en).

⁵³ Instagram, per esempio, prevede che la verifica dell'età possa essere effettuata: tramite documento d'identità, tramite video selfie, tramite "testimoni". La verifica tramite documento d'identità è la più semplice e consiste nello scattare una foto della carta d'identità o della patente. Meta si impegna a conservare la foto per un breve lasso di tempo. La verifica video selfie consiste nel registrare un video selfie mostrando il proprio volto. Il video viene inviato a Yoti (elaborazione delle informazioni) che utilizzerà la sua tecnologia per stimare la nostra età in base alle caratteristiche del viso. Yoti è un'azienda specializzata in metodi di verifica dell'età, va notato che non può riconoscere l'identità di un utente, ma solo l'età, inoltre, non apprende né riconosce il nome della persona e una volta verificata l'età, il video verrà immediatamente eliminato. La verifica tramite testimoni richiede che al momento dell'iscrizione siano indicate tre persone adulte che possono "certificare" l'età. Redazione, *Instagram la nuova procedura per la verifica dell'età*, in *Diritto dell'Informazione*, 22 novembre 2022; per maggiori informazioni sul sistema YOTI si rinvia al sito yoti.com.

⁵⁴ Una ricerca ha dimostrato che molte delle app utilizzate dai bambini non sono compliance con il GDPR. Si veda S. van der Hof – S. Ouburg, "We Take Your Word For It" — *A Review of Methods of Age Verification and Parental Consent in Digital Services* *European Data Protection Law Review*, 2022, 61 ss.